



1

## Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale negli anni 2021–2024

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 59 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002<sup>2</sup> sulla formazione professionale (LFPr);

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020<sup>3</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**            Limite di spesa

<sup>1</sup> Per gli anni 2021–2024 è approvato un limite di spesa di 3468,9 milioni di franchi per:

- a. contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 52 capoverso 2 LFPr;
- b. contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera c LFPr per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori;
- c. contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera d LFPr alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli esami professionali federali superiori.

<sup>2</sup> Lo 0,5 per cento al massimo del credito a preventivo può essere utilizzato per contributi all'esecuzione secondo l'articolo 56a LFPr.

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> RS 412.10  
<sup>3</sup> FF 2020 3295

**Art. 2** Credito d'impegno

<sup>1</sup> Per gli anni 2021–2024 è stanziato un credito d'impegno di 234,2 milioni di franchi per:

- a. contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera a LFPr per progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità;
- b. contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera b LFPr per prestazioni speciali di interesse pubblico.

<sup>2</sup> I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

**Art. 3** Blocco di una parte del credito d'impegno e revoca del blocco

<sup>1</sup> 39,6 milioni di franchi del credito d'impegno di cui all'articolo 2 sono bloccati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 2021–2024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.

**Art. 4** Limite di spesa per l'Istituto universitario federale per la formazione professionale

Per gli anni 2021–2024 è approvato un limite di spesa di 154,4 milioni di franchi per la copertura del fabbisogno finanziario dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale secondo l'articolo 48 LFPr.

**Art. 5** Previsioni sul rincaro

I limiti di spesa e il credito d'impegno si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:

- a. 2021: +0,4 per cento;
- b. 2022: +0,6 per cento;
- c. 2023: +0,8 per cento;
- d. 2024: +1,0 per cento.

**Art. 6** Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.